

	A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano		P_DSP_01
	Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria		
	Procedura generale		Pagina 1 di 19

## Gestione decessi e regolamento di polizia mortuaria

REDAZIONE			
NOME E COGNOME	STRUTTURA	FIRMA	DATA
Alberto Amidei	D.S P.		
Alberta Fraternali	SC Di.P.Sa.		
VERIFICA			
NOME E COGNOME	STRUTTURA	FIRMA	DATA
Caterina Mineccia	SS Qualità		
Mara Maniero	SC Di.P.Sa		
APPROVAZIONE			
NOME E COGNOME	STRUTTURA	FIRMA	DATA
Roberto Arione	Direzione Sanitaria d'Azienda		
REV. N.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE		DATA
00	Stesura nuovo documento		

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 2 di 19

## SOMMARIO

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
2.0 RESPONSABILITÀ E COMPITI .....	4
3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
4.0 PRINCIPI GENERALI .....	6
5.0 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO.....	7
5.1 Dichiarazione di morte (compilazione avviso di morte).....	7
5.2 Denuncia della causa di morte (compilazione scheda ISTAT).....	7
5.3 Accertamento della morte (compilazione del certificato necroscopico).....	8
5.4 Identificazione del defunto.....	8
5.5 Modulo escludente il sospetto di morte dovuta a reato - Cremazione .....	8
5.6 Donazione di cornee.....	9
5.7 Riscontro Diagnostico.....	9
5.8 Esito del riscontro .....	10
5.9 Riscontro Diagnostico in sospetta malattia da prioni.....	10
5.10 Autopsia Giudiziaria (messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria).....	10
5.11 Sospetta Malattia Professionale .....	11
6.0 GESTIONE EFFETTI PERSONALI DEL DECEDUTO .....	11
7.0 GESTIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (arti inferiori, superiori, parti di essi).....	11
8.0 TRASPORTO FUNEBRE .....	12
8.1 Trasporto interno.....	12
8.2 Trasporto esterno durante il periodo di osservazione .....	13
9.0 DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....	16
9.1 Rimozione di protesi elettro alimentate in salme sottoposte a cremazione. ....	16
9.2 Trattamento sulla salma — Trasporti all'estero .....	16
9.3 Verifica dell'identità del defunto e apposizione dei sigilli.....	16
9.4 Servizio di vestizione della salma e incassamento.....	16
9.5 Arredi funerari.....	17
9.6 Particolari cautele igienico sanitarie .....	17
9.7 Particolari cautele igienico sanitarie in corso di Emergenza COVID.....	18
10.0 VIGILANZA.....	18
11.0 INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI .....	19
12.0 MODULI ALLEGATI.....	19

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 3 di 19

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 4 di 19

## 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il seguente regolamento si pone come obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza e un'omogeneità di comportamento di tutti gli operatori interessati e di definire in maniera chiara ed organica, i compiti e le funzioni delle varie figure professionali coinvolte nella gestione del paziente in caso di decesso.

Tali indicazioni nascono dalla necessità di tutelare la dignità della persona e del rapporto con la famiglia anche nel momento della morte.

Il presente contributo, ben lungi dal voler fornire una rappresentazione esaustiva, costituisce un vademecum medico-legale sulla polizia mortuaria e uno strumento da utilizzare nella pratica.

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività connesse agli adempimenti medico legali in materia di polizia mortuaria. Il Regolamento descrive altresì le modalità comportamentali specifiche, a cui chiunque dovrà attenersi all'interno dell'Ospedale e delle Camere Mortuarie. Per tutto quanto non espressamente indicato o non diversamente disposto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti in materia.

## 2.0 RESPONSABILITÀ E COMPITI

<b>ATTIVITA'</b>	DSP/DiPSa	Personale addetto camere mortuarie
Sorveglianza dell'applicazione del regolamento	R	
Responsabile dell'osservanza del regolamento		RI
Responsabili della corretta esecuzione del regolamento		RI

Legenda: R      Responsabile, RI      Responsabile preposto

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 5 di 19

### 3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. IO settembre 1990 n. 285: Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria
- D.M: 15 12 90: denuncia obbligatoria di malattia infettiva diffusiva
- Legge 29/12/ 1993, n. 578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"
- Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa
- Decreto Ministro Sanità 22/8/1994, n. 582: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"
- Legge 30 marzo 2001 n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- D. M. Ministero della salute del ' 11 aprile 2008 (Aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994, n. 582)
- Linee guida dell'Assessorato alla Sanità della regione Piemonte del 23.11 98 "Polizia Mortuaria e Medicina necroscopica"
- D.G.R. n.25-8503 del 24 febbraio 2003 Polizia mortuaria: provvedimenti di semplificazione amministrativa.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Deliberazione n. 1173 del 23/12/2010
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R.: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)]."
- D.P.G.R. 7 novembre 2013, n. 10/R.: "Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche degli articoli 2,3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 5 "Disciplina delle e de' servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri))"."
- D.G.R. 13 gennaio 2014, n. 13-704: "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali."). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
- Circolare Regione Piemonte del 20 febbraio 2014: "Servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero".
- Convenzioni con i Comuni ASL T03: Deliberazione n. 1 62 del 21 /03/2017:
- Deliberazione n. 207 del 06/04/2017
- Deliberazione n. 496 del 22/08/2017

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 6 di 19

- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19. Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.
- Aggiornamento della circolare 15280 del 02/05/2020
- Nota Regione Piemonte del 29/07/2019: "Trasporto salma a cassa aperta".
- Legge regionale 12 marzo 2020, n. 6. "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011 n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteri Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) " .

#### 4.0 PRINCIPI GENERALI

Tutti gli operatori sono tenuti a conoscere, applicare e far applicare le seguenti disposizioni:

- L'ammissione ad esercitare l'attività di onoranze funebri è garantita a tutte le imprese in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla legge.
- E' esposto e messo a disposizione dell'utenza l'elenco di tutte le Imprese del settore iscritte alla Camera di Commercio di Torino e provincia essere disponibile presso la bacheca delle Camere Mortuarie.
- I titolari ed i dipendenti di onoranze funebri non debbono trattenersi negli uffici o nei locali se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative ai funerali.
- In tutte le aree è fatto divieto apporre manifesti o altre scritte pubblicizzanti imprese di Onoranze Funebri.
- Il personale delle imprese di onoranze funebri autorizzate, avrà accesso alle camere mortuarie limitatamente al tempo necessario a svolgere le operazioni inerenti al funerale già concordato con i famigliari. Gli operatori addetti dovranno far rispettare tali disposizioni, informando tempestivamente gli organi superiori in merito ad eventuali trasgressioni.
- Presso l'obitorio è tenuto, a cura degli addetti, un registro nel quale sono annotati con numerazione progressiva: il nome, la data di nascita e di morte del defunto, il reparto di provenienza della salma, se è stata eseguita autopsia giudiziaria o riscontro d'agnostico, il giorno di uscita della salma, il nome dell'impresa funebre che riceve la salma.
- L'opera di preparazione e di vestizione della salma è eseguita dagli operatori delle camere mortuarie o, su espressa richiesta, dai familiari che possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a persona da questi formalmente delegata.
- Gli operatori delle Camere Mortuarie sono tenuti a consentire, se richiesto da un familiare, la visione della salma non ancora esposta ai famigliari ed agli addetti dell'Impresa interessata.
- Ai fini dell'processo di umanizzazione è previsto che i congiunti possano rispettare le proprie credenze religiose attraverso l'utilizzo di una sala appositamente dedicata e previo richiesta diretta al personale addetto.
- E' vietato alle imprese funebri effettuare la vestizione della salma, in considerazione della normativa regionale secondo la quale è precluso e pertanto sanzionato, alle imprese funebri lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni attività finalizzata al procacciamento di servi di onoranze funebri.
- L'incassamento della salma è svolto dagli operatori delle camere mortuarie.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 7 di 19

- E tassativamente vietato al personale ospedaliero dare indicazioni nominative circa le imprese di onoranze funebri. I dipendenti che forniscono interessate segnalazioni verranno sottoposti a procedimento disciplinare e denunciati alle autorità competenti.
- Durante l'effettuazione dei servizi funebri ogni impresa dovrà osservare un comportamento eticamente consono al luogo e al servizio effettuato. La Direzione Sanitaria di Presidio si avvarrà della SC DiPSA per un controllo in merito, oltre che del servizio di Vigilanza interno e di Portineria, in relazione alle specifiche situazioni a sorvegliare.
- L'allestimento consentito in ogni camera ardente può essere costituito dai seguenti accessori: cavalletti, catafalchi e portafiori. Per altre specifiche, o particolari richieste, è necessario richiedere anticipatamente l'autorizzazione della Direzione Sanitaria di Presidio.
- Le Imprese, dopo la chiusura del feretro, devono rimuovere cavalletti, catafalchi e portafiori destinati all'allestimento della camera ardente, portandoli via dai locali delle Camere Mortuarie.
- L'accesso da parte dei familiari e/o conoscenti del defunto ai locali delle camere mortuarie è disciplinato da orario e controllato da personale delle camere mortuarie. Sono presenti disposizioni COVID per il distanziamento, pre triage e accesso contingentato nelle camere ardenti.
- L'ingresso da parte dei familiari e/o conoscenti del defunto è consentito solo nelle aree individuate per l'esposizione delle salme. Non è possibile accedere ad altre aree salvo casi particolari e su autorizzazione della Direzione Sanitaria di Presidio.
- Gli orari di apertura sono affissi all'ingresso delle camere mortuarie. L'accesso in orari diversi da quelli di apertura sarà consentito per straordinarie esigenze non potendosi considerare una evenienza routinaria.
- Il personale ospedaliero e gli addetti alle camere mortuarie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla normativa in tema di protezione dei dati personali
- Per l'organizzazione dei funerali è prevista l'esposizione della salma almeno 24h prima del funerale. La salma dovrà essere collocata nella camera ardente secondo l'ordine stabilito dalla data e ora del funerale.
- È necessario che qualsiasi problema o irregolarità nella gestione del servizio, di cui si viene a conoscenza, vengano segnalati nel più breve tempo possibile alla Direzione Sanitaria di Presidio

## **5.0 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

Il ritiro della documentazione relativa al decesso (avviso di morte, scheda STAT, certificato necroscopico, ecc.) avverrà a cura dell'impresa di Pompe Funebri presso la portineria dell'ospedale dal lunedì al venerdì salvi casi particolari.

### **5.1 Dichiarazione di morte (compilazione avviso di morte)**

La dichiarazione di morte è effettuata dal medico del Reparto o DEA/PS ove è avvenuto il decesso, che attesta in cartella clinica con precisione la data e l'ora del decesso e compila il relativo modulo.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 8 di 19

### **5.2 Denuncia della causa di morte (compilazione scheda ISTAT)**

Gli esercenti e professioni sanitarie sono obbligati a denunciare al sindaco la causa di morte di ogni persona da loro assistita. Per tale denuncia si dovrà utilizzare apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

I modelli sono costituiti da una parte A per le notizie relative al decesso fornite dal medico e da una parte B, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, per le informazioni di carattere demografico e sociale relative al deceduto.

La compilazione del modello ISTAT per la parte A è a cura del medico curante del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso o del medico che ha constatato il decesso.

### **5.3 Accertamento della morte (compilazione del certificato necroscopico)**

La funzione di medico necroscopo è svolta dall'Anatomopatologo, su delega della Direzione Sanitaria del 12/03/2021, n.4098

Il certificato necroscopico viene precompilato dal medico curante presso il reparto e completato e firmato dall' Anatomopatologo, con la collaborazione del personale amministrativo della Direzione Sanitaria di Presidio.

La compilazione dell'avviso di morte è effettuata dal personale amministrativo della Direzione Sanitaria di Presidio per i dati anagrafici e controfirmato dall' Anatomopatologo.

In base alla normativa nazionale (art.4 DPR 285/1990) l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo deve essere effettuato non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, salvo casi di maciullamento o decapitazione o in cui lo stesso medico abbia accertato la morte con tanatogramma (ECG) di durata non inferiore a 20 minuti.

In Ospedale viene eseguito il tanatogramma per un periodo di tempo non inferiore ai 20 minuti. Il tanatogramma viene allegato alla cartella clinica.

In considerazione della normativa regionale in tema di trasporto in cassa aperta, si ricorda che è importante assicurare ai cittadini l'esercizio di questo diritto acquisendo tempestivamente le loro manifestazioni di interesse prima dell'esecuzione del tanatogramma.

### **5.4 Identificazione del defunto**

L'identificazione del defunto avviene come da procedura aziendale attraverso l'apposizione da parte del personale sanitario (reparto, DEA) di un apposito bracciale.

### **5.5 Modulo escludente il sospetto di morte dovuta a reato - Cremazione**

L'espletamento della cremazione della salma è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata, con atto scritto e sottoscrizione autenticata da notaio o pubblico ufficiale, da coniuge, in mancanza, dai parenti più prossimi: qualora ci fossero più parenti dello stesso grado, la volontà deve essere espressa da tutti gli stessi.

La volontà del defunto può essere dichiarata attraverso iscrizione in vita ad associazioni riconosciute per la cremazione.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 9 di 19

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal "Modulo escludente il sospetto di morte dovuta a reato".  
Tale modulo viene compilato dal medico curante e controfirmato dalla Direzione Sanitaria di Presidio.

Sul modulo il Medico dichiara che:

- la morte non è conseguente a reato
- il cadavere non è portatore di pace maker

### **5.6 Donazione di cornee**

Se il parente ha età <75 anni, il medico del reparto/servizio in cui è avvenuto il decesso dovrà chiedere l'assenso o il diniego ai familiari al prelievo delle cornee. In caso di assenso viene attivato il protocollo donazione cornee consultabile nell'intranet aziendale, che prevede, tra l'altro, l'effettuazione del prelievo sulla salma, dopo gli accertamenti necessari, presso la sala settoria delle Camere Mortuarie.

### **5.7 Riscontro Diagnostico**

Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché cadaveri delle persone decedute negli ospedali quando i rispettivi direttori, primari, o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per chiarimenti di quesiti clinico-scientifici. (art. 37 DPR 285/90).

I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, opportunamente informati della richiesta dal medico richiedente, possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia (comma 2-bis art. 37 DPR 285/90).

La richiesta di riscontro diagnostico è quindi un atto medico, utile a chiarire dubbi sulle cause di morte, per motivi di interesse clinico scientifico

Ai sensi dell'art.2-bis DPR 285/90 i familiari possono richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico, anche se non richiesto dal curante, concordandolo col curante stesso, che provvederà a informare la Direzione Sanitaria di Presidio.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico i casi in cui il decesso possa attribuirsi (anche in modo indiretto o ipotetico) a reati dolosi o colposi, incluse ipotesi di responsabilità professionale medica.

Tali casi, infatti, devono essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che può disporre l'autopsia da parte dei propri periti, oppure dare il nulla-osta alla sepoltura.

Nelle situazioni di dubbia interpretazione, si consiglia che il medico curante del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso consulti la Direzione Sanitaria di Presidio, per valutare se ci siano gli estremi per informare preventivamente l'Autorità Giudiziaria, ovvero se si possa autorizzare il normale riscontro diagnostico.

Il riscontro diagnostico viene richiesto dal medico del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso ed è effettuato dagli Anatomopatologi che ne ricevono la richiesta.

La famiglia deve essere informata dal medico che richiede il riscontro diagnostico, anche ai fini di stabilire i tempi per l'espletamento delle pratiche funerarie, ma non può opporsi a tale disposizione: non è necessario alcun consenso da parte dei familiari. La richiesta di riscontro può essere revocata solo dal medico richiedente.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 10 di 19

Il medico Anatomo Patologo che nel corso del riscontro diagnostico abbia il sospetto che la morte sia da riferire ad un reato perseguibile d'ufficio, deve darne tempestivamente comunicazione all' Autorità Giudiziaria, informando la Direzione Sanitaria di Presidio.

Ultimato il riscontro si potrà procedere alla compilazione della scheda ISTAT da parte del medico che ha eseguito il riscontro.

### **5.8 Esito del riscontro**

Il medico specialista che esegue il riscontro diagnostico, al termine di tutti gli accertamenti, deve comunicare immediatamente, i risultati a chi ne ha fatto richiesta.

### **5.9 Riscontro Diagnostico in sospetta malattia da prioni**

riscontro diagnostico sulle salme affette o sospette per malattia da prioni viene eseguito presso il Ospedaliero Amedeo di Savoia, in quanto dotato di sala settoria appositamente attrezzata; si rammenta che, per ciò che concerne le malattie infettive oggetto di sorveglianza infettivologica, la normativa regionale sconsiglia l'esecuzione del riscontro autoptico.

Per l'attivazione della procedura di trasporto della salma occorre fare la segnalazione alla Direzione Sanitaria di Presidio che contatterà l'Ospedale Amedeo di Savoia e richiederà alla impresa scelta dai famigliari per le pratiche funerarie di effettuare il trasporto che sarà a carico dell'AOU stessa.

Si invita in tal caso ad informare i parenti che i tempi del riscontro non sono preventivabili, dovendosi eseguire in un altro Ospedale.

In questi casi il cadavere deve essere messo in bara definitiva (adatta alla cremazione) in presenza di un medico e deve essere avvolto in un sacco per cadaveri (in plastica). Il trasporto deve essere eseguito il più presto senza interruzione né trasbordi.

### **5.10 Autopsia Giudiziaria (messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria)**

L'autopsia è disposta dal Magistrato quando è ritenuta necessaria per stabilire la causa, i mezzi, l'epoca e la modalità della morte, ai fini del giudizio di responsabilità.

L'autopsia è considerata un accertamento tecnico irripetibile.

L'autopsia viene eseguita dal medico specialista, perito d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria, anche in presenza dei consulenti di parte.

In caso di sospetto di reato, il medico del reparto/servizio dove è avvenuto il decesso o il medico necroscopo compila a Scheda ISTAT e indica su l'Avviso di Morte la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e trasmette a documentazione all'Autorità Giudiziaria direttamente o tramite la Direzione sanitaria di Presidio.

La salma potrà essere "liberata" dalla messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria solo quando sarà dato il nulla-osta al seppellimento da parte della Procura della Repubblica.

A titolo esemplificativo le salme che devono essere poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria sono:

- i soggetti deceduti successivamente a qualsiasi fatto traumatico (lesioni volontariamente prodotte, incidente del traffico, infortunio sul lavoro, caduta dentro/fuori l'ospedale, lesioni comunque prodotte);

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 11 di 19

- i soggetti deceduti successivamente ad intossicazione di qualsiasi tipo (farmaci, stupefacenti, prodotti industriali, monossido di carbonio, ecc.);
- in ogni decesso sospetto o nel quale si possa ipotizzare responsabilità di terzi, intervenuta durante il ricovero o come prima causa del ricovero stesso;
- decessi di pazienti per i quali si possa ravvisare un sospetto di malattia professionale.
- i soggetti per i quali i parenti abbiano effettuato esposto all'Autorità Giudiziaria, a seguito del loro decesso in ospedale.

Quando a salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria non può essere esposta al pubblico cordoglio ed è custodita dall' Azienda presso le celle frigorifere.

### **5.11 Sospetta Malattia Professionale**

Nel caso in cui il paziente fosse stato affetto da una patologia per la quale vi sia sospetto malattia professionale ed in particolare a specifiche patologie tumorali (tumori della vescica, tumori primitivi della pleura, del pericardio, del peritoneo, carcinomi delle cavità nasali e dei seni paranasali, tumori primitivi della laringe, angiosarcomi epatici, carcinomi cutanei in sede scrotale, è necessario effettuare specifica comunicazione di tali decessi all'Autorità Giudiziaria. Tale segnalazione è obbligatoria anche se fosse già stata effettuata precedentemente segnalazione di sospetto di malattia professionale, poiché il decesso potrebbe cambiare eventuali profili di responsabilità.

A seguito della segnalazione, la salma sarà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e il suo seppellimento è vincolato al rilascio di nulla osta da parte della Procura de la Repubblica, che potrà eventualmente disporre autopsia giudiziaria.

In tali casi Il medico curante compila la Scheda STAT, indica sull'Avviso di Morte la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e trasmette a documentazione all'Autorità Giudiziaria tramite la Direzione sanitaria di Presidio.

La salma potrà essere "liberata" dalla messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria solo quando sarà dato il nulla-osta al seppellimento da parte de la Procura.


## **6.0 GESTIONE EFFETTI PERSONALI DEL DECEDUTO**

Come previsto dalla Procedura "Gestione Decessi" validata dalla Direzione Sanitaria di Presidio gli effetti personali della salma, potranno essere consegnati da parte del personale sanitario solo ai parenti facendo firmare l'apposita ricevuta che successivamente deve essere allegata alla cartella clinica.

In caso di assenza di parenti occorrerà raccogliere gli effetti personali della salma e custodirli in un luogo sicuro del reparto.

È fatto divieto di consegnare gli effetti personali agli operatori delle camere mortuarie o lasciare gli stessi presso i locali delle camere mortuarie.

## **7.0 GESTIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (arti inferiori, superiori, parti di essi)**

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 12 di 19

Il D.P.R. 254 del 15.07.2003 stabilisce che, in caso di amputazione, e parti anatomiche riconoscibili (art- superiori o inferiori e loro parti) sono avviate a sepoltura o a cremazione e non possono essere trattate alla stregua dei rifiuti ospedalieri.

Di ciò deve farsi carico la struttura sanitaria che ha in cura il paziente sottoposto ad intervento di amputazione, a meno che la stessa persona interessata non richieda di provvedere per proprio conto. La persona amputata può chiedere, non oltre le 48 ore dall'amputazione, che a parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità.

In caso di intervento chirurgico comportante l'amputazione di un arto o di altre parti anatomiche riconoscibili:

- Il personale infermieristico delle sale operatorie provvede alla compilazione e posizionamento del cartellino di riconoscimento, riportante i dati identificativi del pezzo anatomico, predisponendone il trasporto presso e camere mortuarie, dove viene conservato in cella frigorifera fino all'inumazione;
- Il medico chirurgo firma il modulo di identificazione di parte anatomica riconoscibile e il personale delle Sale Operatorie ne invia una copia in camera mortuaria (con la parte amputata) e una copia in Direzione Sanitaria di Presidio
- Il medico di reparto o il chirurgo fa compilare al paziente il consenso all'inumazione o cremazione di parti anatomiche riconoscibili;
- Il personale delle camere mortuarie, ricevuto il pezzo anatomico, registra sul registro defunti (pagina apposita) la data di arrivo, il nominativo del paziente, data e ora dell'amputazione e successivamente il cartellino identificativo

## **8.0 TRASPORTO FUNEBRE**

### **8.1 Trasporto interno**

Il personale ospedaliero ove si è verificato il decesso, avvisa l'operatore di camera mortuaria per disporre il trasferimento della salma presso l'obitorio dell'ospedale.

Le operazioni di trasporto della salma dal reparto alle camere mortuarie dell'ospedale, vengono svolte dagli addetti all'obitorio. Il trasporto interno è espressamente vietato alle imprese esercenti attività funebri.

La salma è trasportabile presso le Camere Mortuarie dopo che nel reparto/servizio siano state espletate e seguenti azioni:

- effettuata comunicazione ai familiari,
- compilato il modulo "servizio camere mortuarie-chiamata operatore"
- eseguito il tanatogramma;
- compilati i documenti del decesso;
- rimosso eventuali protesi rimovibili, cannule, sondini naso-gastrici, gessi, etc.;
- eseguita l'igiene del corpo e la composizione provvisoria della salma (es.chiusura della bocca e degli occhi del defunto);
- rimossi eventuali effetti personali (anelli, collane, etc.), che dovranno essere consegnati, dal personale del reparto, ai familiari;
- posizionato il braccialetto identificativo.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 13 di 19

Pertanto la salma rimarrà presso il reparto/servizio il tempo necessario ad espletare le attività descritte. Compatibilmente con gli spazi a disposizione, il personale sanitario cercherà di garantire il raccoglimento e la privacy ai parenti eventualmente presenti. In reparto alla salma deve essere posizionato un braccialetto di riconoscimento con i seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, reparto di provenienza.

Il personale delle camere mortuarie deve controllare la completezza della documentazione e confrontarla con i dati presenti sul braccialetto identificativo.

Dovrà, inoltre, utilizzare un apposito registro nel quale sono annotati con numerazione progressiva: il nome, la data di nascita, la data e ora di morte del defunto, il reparto di provenienza della salma, se è stata eseguita autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico, il giorno di uscita della salma, il nome dell'impresa funebre che riceve la salma.

## **8.2 Trasporto esterno durante il periodo di osservazione**

In occasione di un decesso di un paziente, è previsto il recupero della salma dai reparti h 24, mediante l'utilizzo di apposita barella a cura di uno/due operatori afferenti alla Ditta aggiudicataria del servizio, con modalità di chiamata previste nella Tabella sottostante "Modalità di chiamata e orari".

Poiché la normativa vigente prevede la possibilità del Trasporto della salma del proprio congiunto a cassa aperta, solo su richiesta dei famigliari, è possibile procedere al trasferimento della stessa presso proprio domicilio o luogo da loro stessi individuato, all'esterno dell'Ospedale.

Il trasferimento è possibile nel periodo di osservazione, entro le 24 ore dal decesso indipendentemente dall'accertamento di morte, pertanto, è opportuno che, in vista di una prognosi infausta, il personale sanitario verifichi l'intendimento della famiglia, annotandolo in Cartella.


Per il trasferimento di salma a cassa aperta, dovrà essere applicata la seguente procedura:

- Nei giorni feriali il medico che constata il decesso deve provvedere alla tempestiva compilazione del modulo allegato 1 "trasporto salma a cassa aperta" - interno del riquadro-, unitamente al modello bianco ISTAT e trasmetterli alla Direzione Sanitaria di Presidio.
- nei prefestivi e festivi, da parte degli operatori del reparto interessato, dovrà essere consegnata una copia del modulo di "trasporto salma a cassa aperta" (All.1) unitamente al modulo ISTAT compilato come di prassi, direttamente all'operatore delle camere mortuarie che li consegnerà all'impresa, la quale provvederà poi a portarlo in Direzione Sanitaria il primo giorno feriale successivo per la successiva compilazione dell'Atto di morte da presentare all'Ufficio Stato Civile del Comune di Orbassano. In tali giorni la salma potrà essere trasferita nell'obitorio dell'Azienda, purché i famigliari garantiscano che l'impresa di pompe funebri da loro individuata si presenti entro 1 ora ca dalla chiamata del reperibile, provvedendo al trasferimento della salma all'esterno dell'Ospedale.
- l'operatore delle camere mortuarie chiamato in reperibilità dovrà rimanere presente fino al ritiro della salma da parte dell'impresa di pompe funebri individuata dai famigliari.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 14 di 19

- qualora non sia stato eseguito il tanatogramma la salma non potrà essere inserita in cella frigorifera nè sostare in obitorio quando non presidiato dal personale delle camere mortuarie e, pertanto in tali casi, dalle 18,00 alle 7,30 di tutti i giorni non sarà possibile eseguire il trasporto a cassa aperta (Vedi Tabella Modalità di chiamata e orari).
- In caso di avvenuta esecuzione di elettrotanatogramma la salma potrà essere trasferita in obitorio anche nelle ore notturne e inserita nella cella frigorifera, in attesa del trasferimento della salma a cassa aperta all'esterno dell'ospedale, fermo restando che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso
- L'accertamento necroscopico sarà a cura dei medici legali del territorio di residenza del deceduto, attivati dalla famiglia dello stesso.

<b>Modalità di chiamata e orari</b>		
<b>CHI</b>	<b>ORARI</b>	<b>CHIAMATA AL NUMERO:</b>
Operatori di reparto	dalle ore 7.30 alle ore 18,00 giorni feriali	Numero interno <b>6497</b> fino alle 16,45 Tramite Centralino-Portineria dalle 16,45 alle 18,00
Operatori di reparto	dalle ore 7.30 alle ore 18,00 sabato, domenica e festivi	Numero interno <b>6497</b> fino alle 13,15 Tramite Centralino-Portineria dalle 13,15 alle 18,00
Operatori di reparto	dalle ore 18,00 alle ore 7.30 di tutti i giorni feriali e festivi	Chiamata al servizio di Portineria/Centralino per attivare l'operatore reperibile delle Camere mortuarie per il trasferimento della salma.  In tali fasce orarie il trasferimento della salma potrà avvenire solo previa esecuzione di elettrotanatogramma

	A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano	P_DSP_01
	Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria	
	Procedura generale	Pagina 15 di 19

<b>COMUNICAZIONE AI PARENTI</b>	
<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
<p><i>Il personale sanitario (medici, infermieri) forniscono le seguenti indicazioni</i></p>	<p><b>1-</b> in caso di richiesta da parte dei famigliari di <u>trasporto della salma a cassa aperta</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>il medico che constata il decesso deve provvedere alla tempestiva compilazione del modulo 1 (interno del riquadro), unitamente al modello ISTAT e trasmetterli successivamente alla Direzione Sanitaria di Presidio.</u></li> <li>• <u>nei prefestivi e festivi</u> dovrà essere consegnata una copia del modulo di “trasporto salma a cassa aperta”(ALL.1), unitamente al modulo ISTAT compilato come di prassi, direttamente all’operatore delle camere mortuarie che lo consegnerà all’impresa di pompe funebri, la quale provvederà a portarlo in DSP il primo giorno feriale successivo per la compliazione dell’Atto di morte per il Comune di Orbassano.</li> <li>• <u>l’accertamento necroscopico sarà a cura dei medici legali del territorio di residenza del deceduto, attivati dalla famiglia stessa.</u></li> <li>• il trasferimento nelle camere mortuarie dell’ospedale potrà essere fatto secondo quanto previsto nella Tabella “Modalità di chiamata e orari”</li> <li>• L’impresa di OO.FF. provvederà al trasferimento della salma dalle Camere Mortuarie al luogo scelto dai famigliari con la documentazione necessaria che sarà loro consegnata dagli operatori delle Camere Mortuarie.</li> <li>• Segnalare in cartella clinica la scelta espressa dai famigliari.</li> </ul>
	<p><b>2-</b> la vestizione del defunto è a carico degli operatori della ditta affidataria del servizio camere mortuarie addetta al recupero delle salme.</p>
	<p><b>3-</b> su richiesta dei famigliari è possibile che la vestizione sia effettuata da un parente,</p>
	<p><b>4-</b> i vestiti devono essere consegnati, presso le Camere Mortuarie, agli operatori addetti al recupero delle salme.</p>
	<p><b>5-</b> L'orario di accesso alle camere ardenti per i visitatori è il seguente: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 16,30.</p>
	<p><b>6-</b> gli effetti personali, devono essere presi in carico dagli operatori sanitari del reparto interessato, per essere successivamente restituiti ai famigliari.</p>

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 16 di 19

## 9.0 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### **9.1 Rimozione di protesi elettro alimentate in salme sottoposte a cremazione.**

L'art. 10 della DGR del 13 gennaio 2014 n. 13-7014 (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale) prevede che i cadaveri portatori di protesi elettro alimentate (pacemaker cardiaco) possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo Caso di protesi elettro alimentate da radionuclidi.

Tuttavia, anche in caso di protesi elettro alimentate non da radionuclidi, si potrà procedere alla rimozione secondo le procedure e il tariffario previsti dalla vigente normativa regionale, e questo sia in caso di cremazione in impianti non aggiornati tecnologicamente, sia in caso trasporto in altre Regioni che lo richiedano e comunque su richiesta e ad onere dell'avente titolo.

Presso i tempi crematori piemontesi non è necessario procedere con la rimozione delle protesi elettro alimentate.

### **9.2 Trattamento sulla salma — Trasporti all'estero**

La DGR Piemonte n.25-8503 del 24.02.2003 prevede che per i cadaveri che devono essere trasportati in comuni diversi da quello di decesso, si ha la temporanea sospensione, sino all'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, del trattamento antiputrefattivo (iniezione di formalina nelle cavità corporee). Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Tale trattamento viene effettuato dall'Anatomopatologo.

### **9.3 Verifica dell'identità del defunto e apposizione dei sigilli**

L'art. 7 della DGR del 13 gennaio 2014 n. 13-7014 (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale) stabiliscono che all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne attestano l'esecuzione. Si precisa che deve trattarsi degli addetti effettivi al trasporto di cui almeno uno presente al momento della chiusura del feretro.

### **9.4 Servizio di vestizione della salma e incassamento**

L'art. 9 della DGR 13 gennaio 2014 n. 13-7014 (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale) stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari gli operatori addetti al servizio di gestione delle camere mortuarie. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a persona da questi formalmente delegata.

La vestizione e l'incassamento vengono svolti dal personale delle camere mortuarie.

Gli operatori delle Camere Mortuarie sono tenuti a consentire, se richiesto da un familiare, la visione della salma non ancora esposta ai familiari ed agli addetti dell'Impresa interessata.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 17 di 19

È vietato alle imprese funebri effettuare la vestizione della salma, in considerazione della normativa regionale secondo la quale è precluso, e pertanto sanzionato, alle imprese funebri lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni finalizzata al procacciamento di servi di onoranze funebri.

### **9.5 Arredi funerari**

Gli arredi funerari (e relative attrezzature) eventualmente collocati dalle imprese funebri nelle camere mortuarie ospedaliere, dovranno rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore. L'allestimento consentito in ogni camera ardente può essere costituito dai seguenti accessori: cavalletti, catafalchi e portafiori. Per altre specifiche, o particolari richieste, è necessario richiedere anticipatamente l'autorizzazione della Direzione Sanitaria di Presidio/ DiPSA.

Tali arredi non devono comunque rappresentare un potenziale pericolo per e persone che accedono ai locali di accoglienza delle salme e per gli addetti alle camere mortuarie, né essere di intralcio.

È fatto divieto di allestire la camera ardente con candele a fiamma, stendardi e arazzi. Gli arredi devono essere sobri e consoni al luogo e alla condivisione degli spazi con altri utenti e devono essere rimossi nel più breve tempo possibile dopo a partenza per il funerale.

Refrigeratori o altre apparecchiature ad alimentazione elettrica dovranno essere utilizzati solo in caso di assoluta necessità e dovranno rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore.

### **9.6 Particolari cautele igienico sanitarie**

Nel caso in cui vi sia il sospetto o la conferma di morte dovuta ad una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (DM del 15/12/90) è necessario che gli operatori sanitari, nel caso di manipolazione del cadavere, indossino i dispositivi di protezione individuale idonei (DPI) e adottino tutte le misure di sicurezza al fine di evitare la contaminazione e la diffusione di eventuali agenti patogeni. I DPI dopo l'uso, devono essere smaltiti nei contenitori per rifiuti a rischio infettivo.

Tutte le manipolazioni della salma non necessarie devono essere evitate, così come qualsiasi contatto con la salma da parte congiunti.

Inoltre, l'ambiente che ha accolto la salma della persona con sospetto di malattia infettiva deve essere deterso e disinfettato.

Gli addetti alle camere mortuarie che prendono in consegna la salma, inserita in apposito sacco impermeabile, su chiamata degli operatori sanitari, indossano anch'essi i DPI e, salvo diverse indicazioni, come indicato dall'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 18 di 19

### **9.7 Particolari cautele igienico sanitarie in corso di Emergenza COVID**

Nota del Ministero della Salute (Prot. 001 1285 del 01.04.2020), ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e cremazione".

Disposizioni regionali relative alle attività necroscopiche correlate all'emergenza COVID-19 (Nota Prot. n. 12618 dell'12 marzo 2020 e n. 14634 del 20 marzo 2020).

Il medico necroscopo, indipendentemente dalle modalità di accertamento della morte, disporrà la riduzione del periodo di osservazione e l'immediata chiusura della cassa come previsto dall'art. 10 del DPR 285/90.

Si raccomanda agli operatori addetti, Oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per alla popolazione generale, l'utilizzo di adeguati DPI: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un 'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto, il personale sanitario provvederà ad avvolgere la salma nel lenzuolo imbevuto di disinfettante e successivamente all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incasso.

Per una corretta identificazione delle salme COVID, si chiede di procedere in tal modo:


- il braccialetto identificativo deve continuare ad essere utilizzato;
- Sono vietati il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi altro trattamento.
- Le salme di pazienti COVID o sospetti (in attesa di cassa) devono essere ospitate in locali dedicati, differenti da quelli utilizzati per le salme no COVID. Anche le casse devono essere custodite in area separata rispetto alle casse dei pazienti no COVID.

Gli operatori delle camere mortuarie che si occupano della vestizione delle salme (per i pazienti COVID negativi e non sospetti) utilizzano i DPI previsti (mascherina chirurgica, visor, guanti, camice).

Presso le camere ardenti ospedaliere le estreme onoranze ai defunti potranno avvenire con la presenza nel locale di non più di 2 persone ponendo cura che nella stanza di attesa vi sia spazio sufficiente per garantire una idonea distanza tra le persone in attesa.

### **10.0 VIGILANZA**

La SC DiPSA, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio, sorveglia sull'applicazione della procedura, controlla periodicamente la corretta tenuta dei registri dell'obitorio, verifica le modalità di accesso agli obitori e ne propone eventualmente le opportune modifiche, sorveglia il rispetto del protocollo di comportamento degli operatori interessati.

	<i>A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano</i>	P_DSP_01
	<b>Gestione decessi e Regolamento polizia mortuaria</b>	
	Procedura generale	Pagina 19 di 19

### **11.0 INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI**

Le infrazioni al presente Regolamento ed ogni altra irregolarità riscontrata comporteranno l'adozione dei provvedimenti del caso (procedimenti disciplinari per il personale dipendente, diffida alle Imprese, segnalazione alle autorità competenti secondo l'illecito configurato).

Chiunque venga a conoscenza di infrazioni al presente Regolamento è tenuto a comunicarle per iscritto alla Direzione Sanitaria di Presidio, per i necessari provvedimenti.

### **12.0 MODULI ALLEGATI**

- Modulo "trasporto salma a cassa aperta" (All.1)
- Modulo comunicazioni ai parenti (All.2)
- Modulo "servizio camere mortuarie-chiamata operatore" (All.3/A-3/B)
- Modulo Accertamento Morte (All.4)
- Modulo Istat Femmina (All.5)
- Modulo Istat Maschio (All.6)
- Modulo Richiesta Riscontro Diagnostico (All.7)